

Violazioni di Legge

derivanti dall'obbligo di indossare la mascherina

Premesso che l'Art. 78 della Costituzione della Repubblica Italiana non può essere sospeso in nessun caso di emergenza sanitaria, ma solo in caso di guerra:

NON ESISTE UNA LEGGE CHE IMPONE L'USO DELLA MASCHERINA e neppure potrebbe mai esistere, se non violando articoli di Legge e di Costituzione.

Chi **OBBLIGA** una persona a coprirsi il volto, commette un **REATO**. Nessun decreto (DPCM) può porre In deroga né la Legge né la Costituzione.

Le leggi 155/2005 e 152/1975 [divieto di uscire mascherati in pubblico o con ridotta possibilità di identificazione) **NON SONO INVALIDATE E NON DIVENTANO SECONDARIE** a nessun DPCM.

CHIUNQUE INTIMI DI INDOSSARE MASCHERINE RISCHIA UNA DENUNCIA per:

-
- Istigazione a Delinquere, Art. 414 cpp.
 - Procurato Allarme, Art.658 cpp.
 - Truffa Aggravata, Art. 640 cpp.
 - Abuso di Autorità, Art. 608 cpp.
 - Violenza Privata, Art. 610 cpp.
 - Violazione della Costituzione Italiana.
Art. 1.2,4,10,13.16,32,41.54.78
 - Violazione del Trattato di Oviedo, Art, 5
 - Violazione della Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani. Art. 3

Per favore:

scarica, stampa, fotocopia e distribuisci questo foglio. Molte persone non hanno queste informazioni, e hanno bisogno di saperle per capire. Per il bene di tutti. Grazie